Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 110° — Numero 278

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 3 novembre 1969 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 1969, n. **736**.

Prelevamento di L. 1.265.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda tabacchi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, riguardante la costituzione dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, modificato dall'art. 1 della legge 17 agosto 1941, n. 957;

Vista la legge 28 febbraio 1969, n. 21, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dello Stato dell'anno finanziario 1969, nel quale sono compresi — appendice n. 1 alla tabella n. 3 — gli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione dei monopoli di Stato;

Considerato che il fondo di riserva per le spese impreviste per l'Azienda tabacchi, di cui all'apposito conto corrente presso la Tesoreria centrale, presenta la necessaria disponibilità;

Udito il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' autorizzato il prelevamento di L. 1.265.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda tabacchi.

Il predetto ammontare di L. 1.265.000.000 dovrà versarsi all'Amministrazione dei monopoli di Stato con imputazione al capitolo 511 « Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste », dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dell'Amministrazione medesima per l'esercizio 1969 ed iscriversi, per lire 65.000.000 al cap. 103 « Paghe, ecc. salariati direzione generale » e per L. 1.200.000.000 al cap. 193 « Spese per l'acquisto di materiale e servizi occorrenti per la lavorazione, il confezionamento ed il condizionamento dei tabacchi, ecc. » dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio ed esercizio.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà comunicato al Parlamento unitamente al rendiconto consuntivo dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l'esercizio 1969.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 settembre 1969

SARAGAT

BOSCO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1969
Atti del Governo, registro n. 229, foglio n. 150. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 1969, n. 737.

Autorizzazione all'ordine dei medici della provincia di Avellino ad acquistare un immobile.

N. 737. Decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, l'ordine dei medici della provincia di Avellino viene autorizzato ad acquistare, al prezzo di lire 16.000.000, l'immobile sito in Avellino, via Circumvallazione n. 101, di proprietà del sig. Criscitino Michele e figlio Luigi.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1969
Atti del Governo, registro n. 229, foglio n. 135. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 1969, n. 738.

Donazione di un dipinto a favore dello Stato.

N. 738. Decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene autorizzata l'accettazione, a favore dello Stato, della donazione di un dipinto raffigurante « Madonna col Bambino » di Albrecht Dürer, disposta dal prof. Luigi Magnani.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1969
Atti del Governo, registro n. 229, foglio n. 149. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1969.

Proroga del termine assegnato al comune di Civitacampomarano per la costruzione della nuova sede della pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER L'INTERNO E PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale in data 28 ottobre 1965, registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 1965, con il quale è stato concesso al comune di Civitacampomarano per la durata di anni 15 un contributo annuo di L. 3.981.000 sulla spesa occorrente per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari;

Vista la domanda con la quale il comune di Civitacampomarano chiede la proroga del termine fissato dall'art. 3 del citato decreto 28 ottobre 1965;

Considerato che, per cause di forza maggiore non è stato possibile portare a compimento i lavori nel termine stabilito dall'art. 3 del sopra citato decreto 28 ottobre 1965;

Ritenuto che l'amministrazione comunale di Civitacampomarano, nulla ha omesso per dare inizio ai lavori e che si sta adoperando con diligenza per realizzare l'opera della quale, peraltro, si ha urgente necessità;

Considerato, altresì, che, trattandosi di un'opera pubblica assistita dal contributo statale ai sensi della legge 15 febbraio 1957, n. 26, si rende necessario prorogare di anni due il termine suddetto;

Decreta:

Il termine fissato con l'art. 3 del sopra citato decreto 28 ottobre 1965 per l'ultimazione di tutti i lavori relativi alla costruzione del nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari di Civitacampomarano è prorogato di anni due.

Il decreto stesso sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 28 aprile 1969

Il Ministro per la grazia e giustizia
GAVA

Il Ministro per l'interno
RESTIVO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1969
Registro n. 27 Grazia e giustizia, foglio n. 341

(10068)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1969.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale per l'anno finanziario 1969.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 7 e 10 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito con modificazioni nella legge 3 marzo 1932, n. 269 e successivamente modificato con la legge 25 maggio 1939, n. 880, contenente le norme intese a regolare la gestione amministrativa e contabile degli uffici del lavoro portuale e dei fondi relativi;

Visto il decreto ministeriale in data 15 luglio 1968, con il quale sono stati approvati gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale per l'anno 1969;

Considerata l'opportunità di apportare variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio medesimo;

Sentito il comitato amministrativo del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale;

Decreta:

Sono approvate le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale:

In aumento:

Cap. 107. — Compensi speciali, di cui all'art. 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 da corrispondersi al personale statale . . . . L. 1.000.000

In diminuzione:

Cap. 541. — Devoluzione al fondo di riserva dell'avanzo di gestione dell'esercizio . . . . L. 1.000.000

Roma, addì 30 giugno 1969

Il Ministro per la marina mercantile
LUPIS

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(10124)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1969.

Determinazione del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari di Caserta.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Considerato che nei giorni 8, 9 e 10 settembre 1969, per effetto degli incidenti verificatisi nella città di Caserta, si è determinato un arresto del funzionamento degli uffici finanziari;

Ritenuto che le situazioni verificatesi a seguito dello evento di carattere eccezionale di cui sopra devono essere sistemate ai sensi delle succitate disposizioni;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari della città di Caserta, avvenuto per effetto dell'evento di carattere eccezionale citato nelle premesse, è stabilito nei giorni 8, 9 e 10 settembre 1969.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1969

Il Ministro: BOSCO

(10069)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1969.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Livorno ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1970.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1970 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Livorno;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52 lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, è modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Livorno è autorizzata ad esigere per l'anno 1970 è stabilita nella misura di L. 2 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1970 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Livorno sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dello ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 20 ottobre 1969

p. *Il Ministro*: LATTANZIO

(10127)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Condizioni per la vendita sul mercato della Comunità economica europea, nel corso della campagna di commercializzazione dei cereali 1969-70, dei cereali acquistati dalla organizzazione di intervento e messi in vendita per la normale utilizzazione nei paesi della Comunità.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1967, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1967, registro n. 14, foglio n. 202, con cui sono stati affidati all'A.I.M.A. i compiti di organismo di intervento nel mercato comune dei cereali previsti dal regolamento C.E.E. n. 120/67 del 13 giugno 1967, relativo alla organizzazione comune di mercato nel settore dei cereali, e successivi regolamenti C.E.E. in materia;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A. 9 settembre 1969 ed annesso atto disciplinare, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 249 del 1° ottobre 1969 sull'attuazione della disciplina comunitaria di mercato nel settore dei cereali per la campagna 1969-70;

Considerato che ai sensi dei regolamenti C.E.E. n. 120/67 e n. 132/67 del 13 giugno 1967, n. 160/67 del 23 giugno 1967, n. 1150/68 del 30 luglio 1968 e n. 1504/69 del 30 luglio 1969, la vendita sul mercato interno della Comunità economica europea dei cereali acquistati dall'organizzazione di intervento deve essere effettuata mediante pubbliche gare;

Ritenuta pertanto la necessità di provvedere a stabilire, con apposito regolamento, le condizioni generali per l'espletamento delle gare e per l'esecuzione delle vendite sul mercato della Comunità, nel corso della campagna di commercializzazione dei cereali 1969-70, dei cereali acquistati per conto dell'A.I.M.A. dagli assuntori dei servizi di intervento dell'azienda e messi in vendita per la normale utilizzazione dei paesi della Comunità;

Nell'adunanza dell'8 ottobre 1969;

Ha deliberato:

Per la vendita sul mercato interno della Comunità economica europea, nel corso della campagna di commercializzazione dei cereali 1969-70, dei cereali acquistati dagli assuntori dei servizi di intervento dell'A.I.M.A. e messi in vendita per la normale utilizzazione nei paesi della Comunità si procede secondo le condizioni e modalità stabilite nel regolamento allegato alla presente deliberazione.

La presente deliberazione, con l'allegato regolamento, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 ottobre 1969

Il presidente: SEDATI

Regolamento per la vendita sul mercato della Comunità economica europea durante la campagna di commercializzazione dei cereali 1969-70, per la normale utilizzazione, dei cereali acquistati dagli assuntori dei servizi di intervento.

I. — *Sistema ed oggetto della vendita*

1. Nel corso della campagna di commercializzazione dei cereali 1969-70, le vendite sul mercato della Comunità economica europea, per la normale utilizzazione nei paesi della Comunità, dei cereali acquistati dagli assuntori del servizio di intervento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) sono effettuate secondo le condizioni e modalità contenute nel presente regolamento.

2. Ai sensi dei regolamenti C.E.E. n. 132/67 del 13 giugno 1967, n. 160/67 del 23 giugno 1967, n. 1150/68 del 30 luglio 1968 e n. 1504/69 del 30 luglio 1969, l'A.I.M.A. pone in vendita i prodotti in pubbliche gare indette con avviso contenente invito a presentare offerte di acquisto alle condizioni e secondo le modalità stabilite nel presente regolamento e nell'avviso di gara.

3. L'avviso di gara è reso noto mediante annunci sulla stampa ed affissione del medesimo nell'atrio della sede dell'A.I.M.A. in Roma, via Palestro n. 81 e delle sedi delle camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato, degli ispettorati provinciali dell'agricoltura e degli ispettorati provinciali dell'alimentazione.

4. Nell'avviso di gara sono indicate le quantità e le specie (per il grano duro anche la varietà) dei cereali posti in vendita, i luoghi ove la merce è immagazzinata, l'assuntore che detiene la merce, il prezzo minimo di vendita, l'importo della cauzione e il termine o i termini alla scadenza dei quali si procede alla constatazione delle offerte pervenute all'A.I.M.A. per la decisione sulle stesse.

II. — *Prezzo*

1. Il prezzo minimo di vendita è quello base indicato nell'avviso di gara, prezzo che si intende riferito a merce ritirata dall'acquirente nel mese di agosto 1969, resa su veicolo od altro mezzo di trasporto dell'acquirente in partenza dal magazzino di consegna dell'assuntore, e per cereale della qualità tipo definita nella tabella *B* annessa all'atto disciplinare di cui alla deliberazione A.I.M.A. 9 settembre 1969, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 249 del 1° ottobre 1969.

2. Il prezzo proposto nell'offerta non deve essere inferiore a quello minimo di vendita indicato nell'avviso di gara.

3. Il prezzo effettivo di cessione è quello proposto nella offerta accolta, aumentato o ridotto, in sede di esecuzione delle operazioni di vendita, rispettivamente delle maggiorazioni o detrazioni per le effettive caratteristiche della merce riconosciute alla consegna e calcolate ed applicate ai sensi dell'art. 8 del citato disciplinare 9 settembre 1969, ed aumentato della maggiorazione mensile relativa al mese di effettivo ritiro della merce stessa, prevista nella tabella *D* annessa all'atto disciplinare medesimo.

Per la merce ritirata dall'acquirente nel mese di giugno e luglio 1970 la maggiorazione mensile da applicare è quella del precedente mese di maggio.

III. — *Presentazione e contenuto delle offerte di acquisto*

1. Possono presentare offerta tutti coloro che, persone fisiche o giuridiche, abbiano interesse all'acquisto.

L'offerta, per poter essere presa in considerazione deve essere redatta in conformità alle prescrizioni contenute nell'avviso di gara, deve essere corredata del titolo di cauzione, di cui alla successiva parte IV, e deve pervenire all'ufficio vendite cereali dell'A.I.M.A. in Roma, via Palestro, 81, entro il termine stabilito nell'avviso di gara, presentata in busta chiusa recapitata da un messo oppure spedita per posta.

L'offerta deve essere contenuta entro una busta chiusa, recante nella parte esterna la denominazione o ragione sociale e la sede dell'offerente, nonchè la dicitura « offerta per l'acquisto di . . . . (indicare la specie di cereale) ».

Le offerte recapitate da un messo sono consegnate all'A.I.M.A. contro ricevuta.

Nel caso di invio dell'offerta per posta la busta chiusa contenente l'offerta stessa e recante all'esterno le suddette indicazioni deve essere posta entro una seconda busta che deve essere chiusa e recare, all'esterno, l'indirizzo dell'A.I.M.A. - Ufficio vendite cereali, via Palestro, 81, Roma.

2. E' consentita la presentazione di più offerte da parte di un medesimo offerente, purchè ognuna di esse sia formulata con atto distinto.

3. Non sono ammesse offerte per conto di altro acquirente da nominare. Sono ammesse offerte per conto di altro acquirente nominato nell'offerta.

4. Salvo diversa prescrizione contenuta nell'avviso di gara, l'offerta non è revocabile e vincola l'offerente fino al ricevimento della comunicazione della decisione dell'A.I.M.A.; se l'offerta è revocata prima del ricevimento di tale comunicazione, la cauzione prestata è incamerata dall'A.I.M.A. a titolo di penale.

IV. — *Cauzione*

1. Per ogni singola offerta l'offerente deve prestare cauzione nell'importo stabilito nell'avviso di gara. La cauzione può essere costituita mediante assegno circolare oppure mediante fidejussione bancaria.

2. La fidejussione bancaria da redigersi in testo conforme al modello allegato all'avviso di gara deve essere rilasciata da una delle seguenti aziende di credito operanti nel territorio della Repubblica italiana: istituti di credito di diritto pubblico, banche di interesse nazionale, aziende di credito ordinario con

patrimonio di almeno 500.000.000 di lire, casse di risparmio o monti di credito su pegno di prima categoria o banche popolari, con un patrimonio di almeno 500.000.000 di lire.

La fidejussione deve essere valida ed operante per il periodo indicato nell'avviso di gara.

V. — *Constatazione delle offerte e decisione su di esse*

1. Allo scadere del termine stabilito nell'avviso di gara si procede presso la sede dell'A.I.M.A., in seduta pubblica, all'apertura delle buste contenenti le offerte, da parte di apposita commissione nominata dal presidente dell'A.I.M.A. La commissione compila l'elenco delle offerte pervenute, rileva le offerte irregolari escludendole dalla gara e formula la graduatoria delle offerte riconosciute regolari per i singoli lotti o magazzini, rimette poi gli atti al direttore generale dell'A.I.M.A. con le proposte che ritiene di fare.

2. Il consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A. sceglie le offerte più vantaggiose, secondo la graduatoria formulata dalla commissione, può accettarle per tutta o parte della quantità richiesta entro i limiti delle quantità disponibili ed ha facoltà di annullare la gara anche limitatamente a singoli lotti o magazzini.

3. La vendita è conclusa allorquando è data comunicazione all'offerente che la sua offerta è accettata. Tale comunicazione è fatta mediante lettera raccomandata a firma del direttore generale dell'A.I.M.A., spedita all'offerente, alla banca garante ed all'assuntore entro sei giorni lavorativi successivi a quello della seduta di apertura delle buste.

4. L'offerente, di cui sia stata accettata l'offerta, è denominato acquirente della quantità di cereale attribuitagli ed è vincolato all'osservanza degli obblighi derivanti dall'attribuzione.

5. Il trasferimento della proprietà della quantità di cereale attribuita all'acquirente ha luogo all'atto della consegna della merce caricata, previa pesatura, sul mezzo di trasporto in partenza dal magazzino dell'assuntore, o resa in altro luogo indicato nell'avviso di gara.

VI. — *Esecuzione della vendita*

1. L'acquirente deve effettuare, entro il termine di dieci giorni da quello di ricevimento della comunicazione di accettazione dell'offerta, il versamento all'assuntore in unica soluzione, per pagamento del controvalore della quantità di cereale attribuita, dell'importo provvisorio corrispondente al prezzo di offerta calcolato sulla quantità base attribuita, maggiorato di una somma determinata in via provvisoria dall'assuntore stesso a copertura delle maggiorazioni per caratteristiche e della maggiorazione mensile, salvo conguaglio. A tal fine l'assuntore comunicherà all'acquirente, con invito spedito entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata con cui è stata comunicata l'attribuzione, il luogo o la banca presso la quale deve essere effettuato il versamento, nonchè l'importo della somma da versare.

Nel caso di mancato compimento, nel termine stabilito, del versamento provvisorio, l'A.I.M.A. ha facoltà di considerare la vendita risoluta di diritto, senza particolare formalità e senza bisogno di declaratoria giudiziaria e di incamerare a titolo di penale l'intera cauzione prestata dall'acquirente.

2. Il ritiro da parte dell'acquirente del cereale attribuito può essere iniziato solo dal giorno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento provvisorio di cui al precedente punto 1 e deve essere completato entro 60 giorni dalla seduta di constatazione delle offerte. Il ritiro è effettuato presso i magazzini di prelievo concordati tra l'assuntore e l'acquirente tenendo conto delle possibilità di uscita della merce dai singoli magazzini.

Per le consegne in sacchi, il compratore deve provvedere a sua cura e spese che le tele e gli spaghi occorrenti vengano fatti pervenire al magazzino di prelievo nei termini concordati tra il compratore stesso e l'assuntore per l'esecuzione delle operazioni di ritiro.

Qualora il ritiro non venga effettuato o non venga completato entro il termine stabilito, l'A.I.M.A. ha facoltà di considerare la vendita risoluta di diritto per la quantità non ritirata, senza particolare formalità e senza bisogno di declaratoria giudiziaria, e di incamerare a titolo di penale la parte corrispondente della cauzione.

3. L'accertamento della qualità, della varietà, del peso metrico, del condizionamento e delle caratteristiche del cereale consegnato all'acquirente viene fatto all'uscita del prodotto da ciascun magazzino, o in altro luogo di consegna stabilito nell'avviso di gara, in contraddittorio tra l'assuntore e l'acquirente medesimo, o, in sua assenza, chi esegue per lui materialmente il ritiro e che si intende senz'altro a ciò delegato. L'accertamento delle caratteristiche è compiuto su campione rappresentativo di massa, formato in contraddittorio tra le parti nel luogo stabilito per la consegna: in caso di accordo delle parti sulle caratteristiche, risultante da atto sottoscritto dalle parti stesse, le caratteristiche così determinate sono definitive e debbono risultare nella bolletta di uscita prevista all'art. 9 dell'atto disciplinare allegato alla citata deliberazione A.I.M.A. 9 settembre 1969.

In caso di mancato accordo tra le parti nella determinazione delle caratteristiche e di contestazione sul condizionamento, si provvederà, in contraddittorio, al campionamento ufficiale del cereale mediante prelievo dal campione rappresentativo di massa di quattro campioni da grammi 200 ciascuno in contenitori di plastica a chiusura ermetica per la determinazione del solo tasso di umidità e di quattro campioni da kg. 2 ciascuno in sacchetti di tela per la determinazione del peso ettolitrico, delle altre caratteristiche e del condizionamento.

I suddetti campioni dovranno essere tutti muniti di sigilli di piombo e di cartellini firmati dalle parti con la indicazione della data del prelievo e degli estremi della partita di cereale cui essi si riferiscono (peso metrico, qualità, numero e data della bolletta di uscita).

Delle operazioni di campionamento si redigerà apposito verbale nel quale dovranno essere riportate tutte le caratteristiche che ciascuna delle parti attribuisce alla partita di cereale ritirata; tale verbale, sottoscritto dalle parti, deve essere redatto in due originali, entrambi su carta da bollo, dei quali uno sarà *trattenuto dall'assuntore e l'altro verrà consegnato all'acquirente.*

Dei suddetti quattro campioni uno viene consegnato al compratore, due rimangono di riserva presso l'assuntore ed uno va inviato al laboratorio autorizzato, scelto dalle parti o, in caso di disaccordo tra esse, designato dall'A.I.M.A., per il compimento dell'analisi. I risultati dell'analisi compiuta dal laboratorio sono vincolanti per le parti; le spese di analisi sono a carico della parte soccombente.

4. La quantità di cereale attribuita all'acquirente è suscettibile di variazione del 5% in più o in meno, in facoltà dell'assuntore in relazione alle effettive disponibilità di magazzino. La variazione del 5% in più è apportata previa autorizzazione dell'A.I.M.A.

5. Per tutta la quantità di cereale consegnata all'acquirente a fronte dell'attribuzione, l'assuntore emette fattura di vendita ai sensi dell'art. 9 dell'atto disciplinare 9 settembre 1969.

Il regolamento, tra l'acquirente e l'assuntore, dei conguagli dalla fattura di vendita deve essere effettuato entro 15 giorni dalla presentazione della fattura medesima.

VII. — *Condizioni finali*

1. Il fatto di fare offerta d'acquisto ai sensi del presente regolamento e dei pubblici avvisi di gara emessi in base ad esso importa l'adesione dell'acquirente alle clausole e condizioni in essi contenute, senza riserva né limitazioni.

2. Tutte le eventuali controversie sorgenti tra l'assuntore e l'acquirente nel corso della esecuzione della vendita, in mancanza di componimento amichevole saranno deferite, a cura della parte più diligente, all'arbitrato irrituale presso l'Associazione granaria di Milano oppure presso l'Associazione del commercio dei cereali e dei semi di Genova, secondo le norme di dette Associazioni.

Visto, *il presidente*: SEDATI

(10294)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Piacenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 21 ottobre 1969, la provincia di Piacenza viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 645.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10145)

Autorizzazione al comune di Palermo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 21 ottobre 1969, il comune di Palermo viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 39.113.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10146)

Autorizzazione al comune di Valmontone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 21 ottobre 1969, il comune di Valmontone (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 101.774.968, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10148)

Autorizzazione al comune di Montebello Ionico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1969 il comune di Montebello Ionico (R. Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 83.530.520, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10149)

Autorizzazione al comune di Grotteria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1969 il comune di Grotteria (R. Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 93.379.324, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10150)

Autorizzazione al comune di Zumpano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1969 il comune di Zumpano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.591.780, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10151)

Autorizzazione al comune di Nocara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1969 il comune di Nocara (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.838.665, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10152)

Autorizzazione al comune di Marzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1969 il comune di Marzi (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.830.320, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10153)

Autorizzazione al comune di Mandatoriccio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1969 il comune di Mandatoriccio (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.533.325, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10154)

Autorizzazione al comune di Maierà ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1969 il comune di Maierà (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.009.875, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10155)

Autorizzazione al comune di Fuscaldo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1969 il comune di Fuscaldo (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 92.033.790, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10156)

Autorizzazione al comune di Mesoraca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1969 il comune di Mesoraca (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.988.775, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10157)

Autorizzazione al comune di Zeddiani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 21 ottobre 1969, il comune di Zeddiani (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10158)

Autorizzazione al comune di Villa Speciosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 21 ottobre 1969, il comune di Villa Speciosa (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10159)

Autorizzazione al comune di Villa S. Pietro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 21 ottobre 1969, il comune di Villa S. Pietro (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10160)

Autorizzazione al comune di Villasalto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 21 ottobre 1969, il comune di Villasalto (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.050.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10161)

Autorizzazione al comune di Ussana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 21 ottobre 1969, il comune di Ussana (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10162)

Autorizzazione al comune di Tadasuni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 21 ottobre 1969, il comune di Tadasuni (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.320.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10163)

Autorizzazione al comune di San Sperate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 21 ottobre 1969, il comune di San Sperate (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10164)

Autorizzazione al comune di Fordongianus ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 21 ottobre 1969, il comune di Fordongianus (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10165)

Autorizzazione al comune di Pietradefusi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 24 ottobre 1969, il comune di Pietradefusi (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.860.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10177)

Autorizzazione al comune di Montemiletto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 24 ottobre 1969, il comune di Montemiletto (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.422.620, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10178)

Autorizzazione al comune di Capriglia Irpina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 24 ottobre 1969, il comune di Capriglia Irpina (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.053.660, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10181)

Autorizzazione al comune di Lapio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 24 ottobre 1969, il comune di Lapio (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.527.190, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(10179)

Autorizzazione al comune di Frigento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 24 ottobre 1969, il comune di Frigento (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.070.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10180)

Autorizzazione al comune di Fontanarosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 24 ottobre 1969, il comune di Fontanarosa (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 7.299.150, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10182)

Autorizzazione al comune di Aiello del Sabato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 24 ottobre 1969, il comune di Aiello del Sabato (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 2.115.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10183)

Autorizzazione al comune di Serra San Quirico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 24 ottobre 1969, il comune di Serra San Quirico (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.547.515, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10184)

Autorizzazione al comune di Loreto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 24 ottobre 1969, il comune di Loreto (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 141.651.140, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(10185)

Autorizzazione al comune di Camerata Picena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 24 ottobre 1969, il comune di Camerata Picena (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.889.140, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10186)

Autorizzazione al comune di Minervino Murge ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1969, il comune di Minervino Murge (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 448.089.725, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10212)

Autorizzazione al comune di Sesto Campano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1969, il comune di Sesto Campano (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.616.635, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10213)

Avviso di rettifica

Con decreto ministeriale in data 10 ottobre 1969, il comune di Vallelunga Pratameno (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 76.143.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pagina 6537 della *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 18 ottobre 1969.

(10147)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 208

Corso dei cambi del 31 ottobre 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	625,50	626 —	625,70	625,50	—	625,50	625,50	625,50	625,50	626 —
$ Can.	581,80	582,25	582,50	581,80	—	581,80	581 —	581,80	581,80	582,35
Fr Sv.	144,55	144,65	144,55	144,52	—	144,55	144,50	144,52	144,55	144,75
Kr. D.	83,29	83,35	83,35	83,29	—	83,30	83,34	83,29	83,29	83,30
Kr. N.	87,51	87,55	87,62	87,51	—	87,51	87,58	87,51	87,51	87,53
Kr. Sv.	121,15	121,30	121,25	121,25	—	121,15	121,235	121,25	121,15	121,25
Fol.	173,86	173,80	173,90	173,66	—	173,66	173,70	173,66	173,66	173,80
Fr B.	12,59	12,60	12,62	12,60	—	12,59	12,60	12,60	12,59	12,59
Franco francese	112,17	112,25	112,15	112,23	—	112,18	112,24	112,23	112,17	112,23
Lst.	1497,40	1498,30	1498,90	1498,80	—	1497,40	1497,50	1498,80	1497,40	1498,40
Dm. occ.	169,51	169,65	169,65	169,50	—	169,51	169,50	169,50	169,51	169,65
Scell. Austr.	24,17	24,20	24,21	24,19	—	24,17	24,20	24,19	24,17	24,20
Escudo Port.	22,01	22 —	22,02	22,01	—	22,01	22 —	22,01	22,01	22,01
Peseta Sp.	8,94	8,94	8,95	8,9370	—	8,93	8,93	8,9370	8,93	8,93

Media dei titoli del 31 ottobre 1969

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	96,525
Redimibile 3,50 % 1934	99,425
» 3,50 % (Ricostruzione)	86,10
» 5 % (Ricostruzione)	91,80
» 5 % (Riforma fondiaria)	89,75
» 5 % (Città di Trieste)	91,875
» 5 % (Beni Esteri)	89,65
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	99,05
» » » » 1968-83	99,025
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	95,70
» » » 5,50 % 1976	100 —
» » » 5 % 1977	99,225
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1977	99,35
» » » 5,50 % 1978	99,35
» » » 5,50 % 1979	99,825
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1970)	99,825
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,425
» 5 % (» 1° aprile 1973)	97,825
» 5 % (» 1° aprile 1974)	97,175
» 5 % (» 1° aprile 1975)	96,90
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,525
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	96,45
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,80

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 31 ottobre 1969

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	625,50
1 Dollaro canadese	581,40
1 Franco svizzero	144,51
1 Corona danese	83,315
1 Corona norvegese	87,545
1 Corona svedese	121,242
1 Fiorino olandese	173,72
1 Franco belga	12,60
1 Franco francese	112,235
1 Lira sterlina	1498,15
1 Marco germanico	169,50
1 Scellino austriaco	24,195
1 Escudo Port.	22,005
1 Peseta Sp.	8,933

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso di smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico
(Legge 16 febbraio 1962, n. 76)

(Unica pubblicazione). Elenco n. 27

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale
			Lire
B. T. N. 5 % (1969)	3253	Banca Commerciale Italiana S.p.A. - Milano. Ipotecata a favore del comune di Barano d'Ischia (Napoli) a garanzia del contratto di appalto per la riscossione delle imposte di consumo ed altre tasse e diritti comunali, assunto dalla Società Trezza S.p.A., con sede in Verona, per il periodo contrattuale dal 1° gennaio 1963 al 31 dicembre 1967, giusta domanda registrata a Verona il 19 settembre 1963, al n 8305, mod. II	250.000

(10104)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabelle dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1 del Regolamento comunitario n. 122 (settore uova) per il periodo dal 1° maggio 1969 al 31 luglio 1969

Prelievi applicabili all'importazione da Paesi terzi dei prodotti previsti dal Regolamento Comunitario n. 122/67 (settore uova), validi dal 1° maggio 1969 all'11 maggio 1969

Numero della tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità imponibile	Prelievo lire italiane
ex 04.05		Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non:		
		A. uova in guscio, fresche o conservate:		
		I. uova di volatili da cortile:		
	01	a. uova da cova (*a*)	per pezzo	9,30
		b. altre:		
	04	1. di galline	per kg	105,30 (*b*)
	07	2. di anatre, oche, tacchine e faraone	»	105,30 (*b*)
		B. uova sgusciate e giallo d'uova:		
		I. atti ad usi alimentari:		
		a. uova sgusciate:		
	15	1. essiccate	»	446,30 (*c*)
	18	2. altre	»	122,10 (*d*)
		b. giallo d'uova:		
	22	1. liquido	»	214,70 (*e*)
	25	2. congelato	»	229,40 (*f*)
	28	3. essiccato	»	452,60 (*g*)

(*a*) Sono ammesse in questa voce esclusivamente le uova di volatili da cortile che rispondono alle condizioni stabilite dagli Organi competenti delle Comunità Europee.

(*b*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 15,65 per chilogramma, ad esclusione dei prodotti originari e provenienti da Polonia, Finlandia, Repubblica Sud Africa ed Australia.

(*c*) Se originarie da Repubblica Popolare Cinese, si applica un supplemento di prelievo di lire 664,10 per chilogramma. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, si applica un supplemento di prelievo di lire 429,70 per chilogramma.

(*d*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 140,60 per chilogramma.

(*e*) Se originario da Repubblica Popolare Cinese, Gran Bretagna, Jugoslavia o Svizzera, si applica un supplemento di prelievo di lire 281,25 per chilogramma. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, si applica un supplemento di prelievo di lire 78,10 per chilogramma.

(*f*) Se originario da Repubblica Popolare Cinese, Gran Bretagna, Jugoslavia, Cecoslovacchia o Svizzera, si applica un supplemento di prelievo di lire 312,50 per chilogramma. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, si applica un supplemento di prelievo di lire 78,10 per chilogramma.

(*g*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 429,70 per chilogramma.

Prelievi applicabili all'importazione da Paesi terzi dei prodotti previsti dal Regolamento Comunitario n. 122/67 (settore uova), validi dal 12 maggio 1969 al 25 maggio 1969

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità imponibile	Prelievo lire italiane
ex 04.05		Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non:		
		A. uova in guscio, fresche o conservate:		
		I. uova di volatili da cortile:		
	01	a. uova da cova (a)	per pezzo	9,30
		b. altre:		
	04	1. di galline	per kg	105,30 (b)
	07	2. di anatre, oche, tacchine e faraone	»	105,30 (b)
		B. uova sgusciate e giallo d'uova:		
		I. atti ad usi alimentari:		
		a. uova sgusciate:		
	15	1. essiccate	»	446,30 (c)
	18	2. altre	»	122,10 (d)
		b. giallo d'uova:		
	22	1. liquido	»	214,70 (e)
	25	2. congelato	»	229,40 (f)
	28	3. essiccato	»	452,60 (g)

(a) Sono ammesse in questa voce esclusivamente le uova di volatili da cortile che rispondono alle condizioni stabilite dagli Organi competenti delle Comunità Europee.
(b) Si applica un supplemento di prelievo di lire 31,25 per chilogramma, ad esclusione dei prodotti originari e provenienti da Polonia, Finlandia, Repubblica Sud Africa ed Australia.
(c) Se originarie da Repubblica Popolare Cinese, si applica un supplemento di prelievo di lire 664,10 per chilogramma. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, si applica un supplemento di prelievo di lire 429,70 per chilogramma.
(d) Si applica un supplemento di prelievo di lire 140,60 per chilogramma.
(e) Se originario da Repubblica Popolare Cinese, Gran Bretagna, Jugoslavia o Svizzera, si applica un supplemento di prelievo di lire 281,25 per chilogramma. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, si applica un supplemento di prelievo di lire 78,10 per chilogramma.
(f) Se originario da Repubblica Popolare Cinese, Gran Bretagna, Jugoslavia, Cecoslovacchia o Svizzera, si applica un supplemento di prelievo di lire 312,50 per chilogramma. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, si applica un supplemento di prelievo di lire 78,10 per chilogramma.
(g) Si applica un supplemento di prelievo di lire 429,70 per chilogramma.

Prelievi applicabili all'importazione da Paesi terzi dei prodotti previsti dal Regolamento Comunitario n. 122/67 (settore uova), validi dal 26 maggio 1969 al 2 giugno 1969

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità imponibile	Prelievo lire italiane
ex 04.05		Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non:		
		A. uova in guscio, fresche o conservate:		
		I. uova di volatili da cortile:		
	01	a. uova da cova (a)	per pezzo	9,30
		b. altre:		
	04	1. di galline	per kg	105,30 (b)
	07	2. di anatre, oche, tacchine e faraone	»	105,30 (b)
		B. uova sgusciate e giallo d'uova:		
		I. atti ad usi alimentari:		
		a. uova sgusciate:		
	15	1. essiccate	»	446,30 (c)
	18	2. altre	»	122,10 (d)
		b. giallo d'uova:		
	22	1. liquido	»	214,70 (e)
	25	2. congelato	»	229,40 (f)
	28	3. essiccato	»	452,60 (g)

(a) Sono ammesse in questa voce esclusivamente le uova di volatili da cortile che rispondono alle condizioni stabilite dagli Organi competenti delle Comunità Europee.
(b) Si applica un supplemento di prelievo di lire 46,85 per chilogramma, ad esclusione dei prodotti originari e provenienti da Polonia, Finlandia, Repubblica Sud Africa ed Australia.
(c) Se originarie da Repubblica Popolare Cinese, si applica un supplemento di prelievo di lire 664,10 per chilogramma. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, si applica un supplemento di prelievo di lire 429,70 per chilogramma.
(d) Si applica un supplemento di prelievo di lire 140,60 per chilogramma.
(e) Se originario da Repubblica Popolare Cinese, Gran Bretagna, Jugoslavia o Svizzera, si applica un supplemento di prelievo di lire 281,25 per chilogramma. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, si applica un supplemento di prelievo di lire 78,10 per chilogramma.
(f) Se originario da Repubblica Popolare Cinese, Gran Bretagna, Jugoslavia, Cecoslovacchia o Svizzera, si applica un supplemento di prelievo di lire 312,50 per chilogramma. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, si applica un supplemento di prelievo di lire 78,10 per chilogramma.
(g) Si applica un supplemento di prelievo di lire 429,70 per chilogramma.

Prelievi applicabili all'importazione da Paesi terzi dei prodotti previsti dal Regolamento Comunitario n. 122/67 (settore uova), validi dal 3 giugno 1969 al 27 luglio 1969

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità imponibile	Prelievo lire italiane
ex 04.05		Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non:		
		A. uova in guscio, fresche o conservate:		
		I. uova di volatili da cortile:		
	01	a. uova da cova (*a*)	per pezzo	9,30
		b. altre:		
	04	1. di galline	per kg	105,30 (*b*)
	07	2. di anatre, oche, tacchine e faraone	»	105,30 (*b*)
		B. uova sgusciate e giallo d'uova:		
		I. atti ad usi alimentari:		
		a. uova sgusciate:		
	15	1. essiccate	»	446,30 (*c*)
	18	2. altre	»	122,10 (*d*)
		b. giallo d'uova:		
	22	1. liquido	»	214,70 (*e*)
	25	2. congelato	»	229,40 (*f*)
	28	3. essiccato	»	452,60 (*g*)

(*a*) Sono ammesse in questa voce esclusivamente le uova di volatili da cortile che rispondono alle condizioni stabilite dagli Organi competenti delle Comunità Europee.

(*b*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 46,85 per chilogramma, ad esclusione dei prodotti originari e provenienti da Polonia, Finlandia, Repubblica Sud Africa ed Australia.

(*c*) Se originarie da Repubblica Popolare Cinese, si applica un supplemento di prelievo di lire 664,10 per chilogramma. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, ad esclusione dei prodotti originari e provenienti dalla Repubblica Austriaca, si applica un supplemento di prelievo di lire 429,70 per chilogramma.

(*d*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 140,60 per chilogramma, ad esclusione dei prodotti originari e provenienti dalla Repubblica Austriaca.

(*e*) Se originario da Repubblica Popolare Cinese, Gran Bretagna, Jugoslavia o Svizzera, si applica un supplemento di prelievo di lire 281,25 per chilogramma. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, ad esclusione dei prodotti originari e provenienti dalla Repubblica Austriaca, si applica un supplemento di prelievo di lire 78,10 per chilogramma.

(*f*) Se originario da Repubblica Popolare Cinese, Gran Bretagna, Jugoslavia, Cecoslovacchia o Svizzera, si applica un supplemento di prelievo di lire 312,50 per chilogramma. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, ad esclusione dei prodotti originari e provenienti dalla Repubblica Austriaca, si applica un supplemento di prelievo di lire 78,10 per chilogramma.

(*g*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 429,70 per chilogramma, ad esclusione dei prodotti originari e provenienti dalla Repubblica Austriaca.

Prelievi applicabili all'importazione da Paesi terzi dei prodotti previsti dal Regolamento Comunitario n. 122/67 (settore uova), validi dal 28 luglio 1969 al 31 luglio 1969

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità imponibile	Prelievo lire italiane
ex 04.05		Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non:		
		A. uova in guscio, fresche o conservate:		
		I. uova di volatili da cortile:		
	01	a. uova da cova (*a*)	per pezzo	9,30
		b. altre:		
	04	1. di galline	per kg	105,30 (*b*)
	07	2. di anatre, oche, tacchine e faraone	»	105,30 (*b*)
		B. uova sgusciate e giallo d'uova:		
		I. atti ad usi alimentari:		
		a. uova sgusciate:		
	15	1. essiccate	»	446,30 (*c*)
	18	2. altre	»	122,10 (*d*)
		b. giallo d'uova:		
	22	1. liquido	»	214,70 (*e*)
	25	2. congelato	»	229,40 (*f*)
	28	3. essiccato	»	452,60 (*g*)

(*a*) Sono ammesse in questa voce esclusivamente le uova di volatili da cortile che rispondono alle condizioni stabilite dagli Organi competenti delle Comunità Europee.

(*b*) Se originarie da Repubblica Popolare Cinese o Spagna, si applica un supplemento di prelievo di lire 62,50 per chilogramma. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi ad esclusione dei prodotti originari e provenienti da Polonia, Finlandia, Repubblica Sud Africa ed Australia, si applica un supplemento di prelievo di lire 46,85 per chilogramma.

(*c*) Se originarie da Repubblica Popolare Cinese, si applica un supplemento di prelievo di lire 664,10 per chilogramma. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, ad esclusione dei prodotti originari e provenienti dalla Repubblica Austriaca, si applica un supplemento di prelievo di lire 429,70 per chilogramma.

(*d*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 140,60 per chilogramma, ad esclusione dei prodotti originari e provenienti dalla Repubblica Austriaca.

(*e*) Se originario da Repubblica Popolare Cinese, Gran Bretagna, Jugoslavia o Svizzera, si applica un supplemento di prelievo di lire 281,25 per chilogramma. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, ad esclusione dei prodotti originari e provenienti dalla Repubblica Austriaca, si applica un supplemento di prelievo di lire 78,10 per chilogramma.

(*f*) Se originario da Repubblica Popolare Cinese, Gran Bretagna, Jugoslavia, Cecoslovacchia o Svizzera, si applica un supplemento di prelievo di lire 312,50 per chilogramma. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, ad esclusione dei prodotti originari e provenienti dalla Repubblica Austriaca, si applica un supplemento di prelievo di lire 78,10 per chilogramma.

(*g*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 468,75 per chilogramma, ad esclusione dei prodotti originari e provenienti dalla Repubblica Austriaca.

(7991)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° febbraio 1969 al 28 febbraio 1969, a norma dei Regolamenti C.E.E. n 192/69, n. 247/69, n 279/69, n. 357/69 e n 373/69, ai prodotti di cui all'art. 1, lettera d) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 ed all'art. 1, lettera c) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (prodotti trasformati a base di cereali e di riso), in lire italiane per quintale:

— importazioni da Paesi terzi;

— importazioni dagli Stati africani e malgascio associati (S.A.M.A.) e dai Paesi e territori d'oltremare (P.T O M.).

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da:									
			Paesi terzi					S.A.M.A. P.T.O.M.				
della Tariffa	della Statistica		dal 1°-2-69 al 7-2-69	dall'8-2-69 al 13-2-69	dal 14-2-69 al 26-2-1969	27-2-1969	28-2-1969	dal 1°-2-69 al 7-2-69	dall'8-2-69 al 13-2-69	dal 14-2-69 al 26-2-1969	27-2-1969	28-2-1969
07.06		Radici di manioca, d'arrow-root, di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago:										
	04	B. radici di manioca, d'arrow-root, di salep e altre radici e tuberi ad alto tenore di amido, ad esclusione delle patate dolci	485,00 (1)	513,10 (1)	513,10 (1)	513,10 (1)	513,10 (1)	410,00 (1)	438,10 (1)	438,10 (1)	438,10 (1)	438,10 (1)
11.01-C	08	Farina di orzo	5.163,75	5.445,00	5.445,00	5.445,00	5.445,00	4.851,25	5.132,50	5.132,50	5.132,50	5.132,50
11.01-D	12	Farina di avena	4.996,85	4.996,85	4.996,85	4.996,85	4.996,85	4.684,35	4.684,35	4.684,35	4.684,35	4.684,35
11.01-E		Farina di granturco:										
	15	I. avente tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %, in peso	4.933,10	4.933,10	4.933,10	4.933,10	4.933,10	4.620,60	4.620,60	4.620,60	4.620,60	4.620,60
	18	II. altra	2.774,35	2.774,35	2.774,35	2.774,35	2.774,35	2.618,10	2.618,10	2.618,10	2.618,10	2.618,10
11.01-F	22	Farina di riso	156,25	156,25	653,10	653,10	818,75	zero	zero	496,85	496,85	662,50
11.01-G	25	Farina di grano saraceno	1.531,85	1.531,85	1.531,85	1.531,85	1.531,85	1.219,35	1.219,35	1.219,35	1.219,35	1.219,35
11.01-H	28	Farina di miglio	3.271,85	3.271,85	3.271,85	3.271,85	3.271,85	3.115,70	3.115,60	3.115,60	3.115,60	3.115,60
11.01-IJ	32	Farina di scagliola	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-K	35	Farina di sorgo o di durra	2.735,00	2.735,00	2.735,00	2.894,35	2.894,35	2.578,75	2.578,75	2.578,75	2.738,10	2.738,10
11.01-L	38	Farine altre	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero	zero
11.02		Semole, semolini; cereali mondati, perlati, ecc.:										
		A. semole e semolini:										
	008	II. di segala	5.259,35	5.259,35	5.259,35	5.259,35	5.259,35	4.946,85	4.946,85	4.946,85	4.946,85	4.946,85
	012	III. di orzo	5.163,75	5.445,00	5.445,00	5.445,00	5.445,00	4.851,25	5.132,50	5.132,50	5.132,50	5.132,50
	015	IV. di avena	4.996,85	4.996,85	4.996,85	4.996,85	4.996,85	4.684,35	4.684,35	4.684,35	4.684,35	4.684,35

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°-2-69 al 7-2-69	Paesi terzi dall'8-2-69 al 13-2-69	Paesi terzi dal 14-2-69 al 26-2-1969	Paesi terzi 27-2-1969	Paesi terzi 28-2-1969	S.A.M.A. E P.T.O.M. dal 1°-2-69 al 7-2-69	S.A.M.A. E P.T.O.M. dall'8-2-69 al 13-2-69	S.A.M.A. E P.T.O.M. dal 14-2-69 al 26-2-1969	S.A.M.A. E P.T.O.M. 27-2-1969	S.A.M.A. E P.T.O.M. 28-2-1969
11.02 (segue)		V. di granturco, aventi tenore di sostanze grasse:										
		a. inferiore o uguale a 1,5 %, in peso:										
	018	1. non destinati all'industria della birra	4.933,10	4.933,10	4.933,10	4.933,10	4.933,10	4.620,60	4.620,60	4.620,60	4.620,60	4.620,60
	022	2. destinati all'industria della birra (2)	1.733,10	1.733,10	1.733,10	1.733,10	1.733,10	1.420,60	1.420,60	1.420,60	1.420,60	1.420,60
	025	b. altri	2.774,35	2.774,35	2.774,35	2.774,35	2.774,35	2.618,10	2.618,10	2.618,10	2.618,10	2.618,10
	028	VI. di riso	156,25	156,25	653,10	653,10	818,75	zero	zero	496,85	496,85	662,50
	032	VII. di grano saraceno	1.531,85	1.531,85	1.531,85	1.531,85	1.531,85	1.219,35	1.219,35	1.219,35	1.219,35	1.219,35
	035	VIII. di miglio	3.271,85	3.271,85	3.271,85	3.271,85	3.271,85	3.115,60	3.115,60	3.115,60	3.115,60	3.115,60
	038	IX. di sorgo o di durra	2.735,00	2.735,00	2.735,00	2.894,35	2.894,35	2.578,75	2.578,75	2.578,75	2.738,10	2.738,10
	042	X. altri	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero	zero
		B. cereali mondati (decorticati o pilati):										
	045	I. di frumento	4.610,00	4.610,00	4.610,00	4.610,00	4.610,00	4.453,75	4.453,75	4.453,75	4.453,75	4.453,75
	048	II. di segala	3.811,25	3.811,25	3.811,25	3.811,25	3.811,25	3.655,00	3.655,00	3.655,00	3.655,00	3.655,00
	052	III. di orzo	4.468,10	4.718,10	4.718,10	4.718,10	4.718,10	4.311,85	4.561,85	4.561,85	4.561,85	4.561,85
		IV. di avena:										
	055	a. avena spuntata	2.810,60	2.810,60	2.810,60	2.810,60	2.810,60	2.654,35	2.654,35	2.654,35	2.654,35	2.654,35
	058	b. altra	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.163,75	4.163,75	4.163,75	4.163,75	4.163,75
	062	V. di granturco	4.263,10	4.263,10	4.263,10	4.263,10	4.263,10	4.106,85	4.106,85	4.106,85	4.106,85	4.106,85
	065	VI. di grano saraceno	1.240,00	1.240,00	1.240 00	1.240,00	1.240,00	1.083,75	1.083,75	1.083,75	1.083,75	1.083,75
	068	VII. di miglio	5.043,10	5.043,10	5.043,10	5.043,10	5.043,10	4.886,85	4.886,85	4.886,85	4.886,85	4.886,85
	072	VIII. di sorgo o di durra	4.201,25	4.201,25	4.201,25	4.451,25	4.451,25	4.045,00	4.045,00	4.045,00	4.295,00	4.295,00
	075	IX. altri	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero	zero
		C. cereali perlati:										
	078	I. di frumento	5.514,35	5.514,35	5.514,35	5.514,35	5.514,35	5.358,10	5.358,10	5.358,10	5.358,10	5.358,10
	082	II. di segala	4.553,10	4.553,10	4.553,10	4.553,10	4.553,10	4.396,85	4.396,85	4.396,85	4.396,85	4.396,85
	085	III. di orzo	7.050,00	7.440,60	7.440,60	7.440,60	7.440,60	6.737,50	7.128,10	7.128,10	7.128,10	7.128,10
	088	IV. di avena	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.163,75	4.163,75	4.163,75	4.163,75	4.163,75
	092	V. di granturco	4.263,10	4.263,10	4.263,10	4.263,10	4.263,10	4.106,85	4.106,85	4.106,85	4.106,85	4.106,85
	095	VI. di grano saraceno	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.083,75	1.083,75	1.083,75	1.083,75	1.083,75
	098	VII. di miglio	5.043,10	5.043,10	5.043,10	5.043,10	5.043,10	4.886,85	4.886,85	4.886,85	4.886,85	4.886,85
	102	VIII. di sorgo o di durra	4.201,25	4.201,25	4.201,25	4.451,25	4.451,25	4.045,00	4.045,00	4.045,00	4.295,00	4.295,00
	105	IX. altri	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero	zero

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°-2-69 al 7-2-69	dall'8-2-69 al 13-2-69	dal 14-2-69 al 26-2-1969	27-2-1969	28-2-1969	S.A.M.A. E P.T.O.M. dal 1°-2-69 al 7-2-69	dall'8-2-69 al 13-2-69	dal 14-2-69 al 26-2-1969	27-2-1969	28-2-1969
11.02 (segue)		D. cereali soltanto spezzati o schiacciati:										
	108	I. di frumento	3.571,85	3.571,85	3.571,85	3.571,85	3.571,85	3.415,60	3.415,60	3.415,60	3.415,60	3.415,60
	112	II. di segala	2.959,35	2.959,35	2.959,35	2.959,35	2.959,35	2.803,10	2.803,10	2.803,10	2.803,10	2.803,10
	115	III. di orzo	2.905,00	3.064,35	3.064,35	3.064,35	3.064,35	2.748,75	2.908,10	2.908,10	2.908,10	2.908,10
	118	IV. di avena	2.810,60	2.810,60	2.810,60	2.810,60	2.810,60	2.654,35	2.654,35	2.654,35	2.654,35	2.654,35
	122	V. di granturco	2.774,35	2.774,35	2.774,35	2.774,35	2.774,35	2.618,10	2.618,10	2.618,10	2.618,10	2.618,10
	125	VI. di grano saraceno	847,50	847,50	847,50	847,50	847,50	691,25	691,25	691,25	691,25	691,25
	128	VII. di miglio	3.271,85	3.271,85	3.271,85	3.271,85	3.271,85	3.115,60	3.115,60	3.115,60	3.115,60	3.115,60
	132	VIII. di sorgo o di durra	2.735,00	2.735,00	2.735,00	2.894,35	2.894,35	2.578,75	2.578,75	2.578,75	2.738,10	2.738,10
	135	IX. altri	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero	zero
		E. fiocchi:										
	138	I. di frumento	6.340,00	6.340,00	6.340,00	6.340,00	6.340,00	6.027,50	6.027,50	6.027,50	6.027,50	6.027,50
	142	II. di segala	5.259,35	5.259,35	5.259,35	5.259,35	5.259,35	4.946,85	4.946,85	4.946,85	4.946,85	4.946,85
	145	III. di orzo	5.702,50	6.015,00	6.015,00	6.015,00	6.015,00	5.390,00	5.702,50	5.702,50	5.702,50	5.702,50
	148	IV. di avena	5.517,50	5.517,50	5.517,50	5.517,50	5.517,50	5.205,00	5.205,00	5.205,00	5.205,00	5.205,00
	152	V. di granturco	4.933,10	4.933,10	4.933,10	4.933,10	4.933,10	4.620,60	4.620,60	4.620,60	4.620,60	4.620,60
	155	VI. di riso	312,50	312,50	1.156,25	1.156,25	1.437,50	zero	zero	843,75	843,75	1.125,00
	158	VII. di grano saraceno	1.531,85	1.531,85	1.531,85	1.531,85	1.531,85	1.219,35	1.219,35	1.219,35	1.219,35	1.219,35
	162	VIII. di miglio	5.810,60	5.810,60	5.810,60	5.810,60	5.810,60	5.498,10	5.498,10	5.498,10	5.498,10	5.498,10
	165	IX. di sorgo o di durra	4.863,10	4.863,10	4.863,10	5.144,35	5.144,35	4.550,60	4.550,60	4.550,60	4.831,85	4.831,85
	168	X. altri	312,50	312,50	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero	zero	zero
		F. *germi di cereali, anche sfarinati:*										
	172	I. di frumento	2.824,35	2.824,35	2.824,35	2.824,35	2.824,35	2.511,85	2.511,85	2.511,85	2.511,85	2.511,85
	175	II. altri	2.237,50	2.237,50	2.237,50	2.237,50	2.237,50	1.925,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00
11.06		Farine e semolini di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06:										
	01	A. denaturati	641,25	669,35	669,35	669,35	669,35	372,50	400,60	400,60	400,60	400,60
		B. altri:										
	07	I. non destinati alla fabbricazione di amido o di fecola	5.195,00	5.195,00	5.195,00	5.195,00	5.195,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00
	11	II. destinati alla fabbricazione di amido o di fecola (2)	2.333,10	2.333,10	2.333,10	2.333,10	2.333,10	1.158,10	1.158,10	1.158,10	1.158,10	1.158,10

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°-2-69 al 7-2-69	Paesi terzi dall'8-2-69 al 13-2-69	Paesi terzi da 14-2-69 al 26-2-1969	Paesi terzi 27-2-1969	Paesi terzi 28-2-1969	S.A.M.A. E P.T.O.M. dal 1°-2-69 al 7-2-69	S.A.M.A. E P.T.O.M. dall'8-2-69 al 13-2-69	S.A.M.A. E P.T.O.M. dal 14-2-69 al 26-2-1969	S.A.M.A. E P.T.O.M. 27-2-1969	S.A.M.A. E P.T.O.M. 28-2-1969
11.07		Malto, anche torrefatto:										
		A. non torrefatto:										
		I. di frumento:										
	01	a. presentato sotto forma di farina	6.523,10	6.523,10	6.523,10	6.523,10	6.523,10	5.960,60	5.960,60	5.960,60	5.960,60	5.960,60
	04	b. altro	5.016,25	5.016,25	5.016,25	5.016,25	5.016,25	4.453,75	4.453,75	4.453,75	4.453,75	4.453,75
		II. altro:										
	11	a. presentato sotto forma di farina	5.359,35	5.637,50	5.637,50	5.637,50	5.637,50	4.796,85	5.075,00	5.075,00	5.075,00	5.075,00
	14	b. non nominato	4.146,85	4.354,35	4.354,35	4.354,35	4.354,35	3.584,35	3.791,85	3.791,85	3.791,85	3.791,85
	21	B. torrefatto	4.740,00	4.981,85	4.981,85	4.981,85	4.981,85	4.177,50	4.419,35	4.419,35	4.419,35	4.419,35
ex 11.08		A. amidi e fecole:										
	01	I. amido di granturco	2.333,10	2.333,10	2.333,10	2.333,10	2.333,10	1.270,60	1.270,60	1.270,60	1.270,60	1.270,60
	04	II. amido di riso	1.593,75	1.593,75	1.593,75	1.593,75	1.593,75	zero	zero	zero	zero	zero
	07	III. amido di frumento	2.643,75	2.643,75	2.643,75	2.643,75	2.643,75	1.581,25	1.581,25	1.581,25	1.581,25	1.581,25
	14	IV. fecola di patate	2.333,10	2.333,10	2.333,10	2.333,10	2.333,10	1.270,60	1.270,60	1.270,60	1.270,60	1.270,60
	18	V. altri	2.333,10	2.333,10	2.333,10	2.333,10	2.333,10	1.089,35	1.089,35	1.089,35	1.089,35	1.089,35
11.09		Glutine e farina di glutine, anche torrefatti:										
		A. non torrefatti:										
	02	I. di frumento	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00
	05	II. altri	10.953,75	10.953,75	10.953,75	10.953,75	10.953,75	1.578,75	1.578,75	1.578,75	1.578,75	1.578,75
	08	B. torrefatti	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:										
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:										
		I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro:										
	05	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	6.657,50	6.657,50	6.657,50	6.657,50	6.657,50	1.657,50	1.657,50	1.657,50	1.657,50	1.657,50
	06	b. altri	4.708,10	4.708,10	4.708,10	4.708,10	4.708,10	1.270,60	1.270,60	1.270,60	1.270,60	1.270,60
		II. altri:										
	08	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	6.657,50	6.657,50	6.657,50	6.657,50	6.657,50	1.657,50	1.657,50	1.657,50	1.657,50	1.657,50
	09	b. non nominati	4.708,10	4.708,10	4.708,10	4.708,10	4.708,10	1.270,60	1.270,60	1.270,60	1.270,60	1.270,60

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°-2-69 al 7-2-69	Paesi terzi dall'8-2-69 al 13-2-69	Paesi terzi dal 14-2-69 al 26-2-1969	Paesi terzi 27-2-1969	Paesi terzi 28-2-1969	S.A.M.A. E P.T.O.M. dal 1°-2-69 al 7-2-69	S.A.M.A. E P.T.O.M. dall'8-2-69 al 13-2-69	S.A.M.A. E P.T.O.M. dal 14-2-69 al 26-2-1969	S.A.M.A. E P.T.O.M. 27-2-1969	S.A.M.A. E P.T.O.M. 28-2-1969
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:										
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:										
	08	I. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	6.657,50	6.657,50	6.657,50	6.657,50	6.657,50	1.657,50	1.657,50	1.657,50	1.657,50	1.657,50
	12	II. altri	4.708,10	4.708,10	4.708,10	4.708,10	4.708,10	1.270,60	1.270,60	1.270,60	1.270,60	1.270,60
23.02		Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi:										
		A. di cereali:										
		I. di granturco o di riso:										
	01	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale al 35 %, in peso	861,25	861,25	861,25	861,25	861,25	861,25	861,25	861,25	861,25	861,25
		b. altri:										
	04	1. aventi tenore di amido superiore al 35 % e inferiore o uguale al 45 %, in peso, e che hanno subito un processo di denaturazione (2) .	1.377,50	1.377,50	1.377,50	1.377,50	1.377,50	1.377,50	1.377,50	1.377,50	1.377,50	1.377,50
	07	2. non nominati	2.755,60	2.755,60	2.755,60	2.755,60	2.755,60	2.755,60	2.755,60	2.755,60	2.755,60	2.755,60
		II. di altri cereali:										
	11	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale al 28 % e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non ecceda il 10 %, in peso, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore all'1,5 %, in peso	689,35	689,35	689,35	689,35	689,35	689,35	689,35	689,35	689,35	689,35
	14	b. altri	2.755,60	2.755,60	2.755,60	2.755,60	2.755,60	2.755,60	2.755,60	2.755,60	2.755,60	2.755,60

(1) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio del 6 % sul valore della merce, determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

(2) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze

Rettifica

Nella tabella dei prelievi applicabili dal 1° agosto 1968 al 31 agosto 1968, a norma del Regolamento C.E.E. n. 1137/68, numero 1151/68, n. 1179/68, n. 1208/68, n. 1231/68 e n. 1263/68, ai prodotti di cui all'art. 1, lettera *d*) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 ed all'art. 1, lettera *c*) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (prodotti trasformati a base di cereali e di riso), in lire italiane per quintale, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 17 luglio 1969, alla pagina 4356, l'ammontare del prelievo per i « cereali soltanto spezzati o schiacciati, di orzo » (V.T. 11.02 stat. 115) in provenienza dai Paesi terzi, per il periodo dal 21 agosto 1968 al 31 agosto 1968, deve leggersi 2.811,85 anzichè 2.811,25.

(8018)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di trentatrè società cooperative

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 1° ottobre 1969 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) di lavoro Bergamasca provinciale fra reduci, con sede in Bergamo, costituita per rogito Nosari in data 27 giugno 1948, repertorio 1179.252;

2) ed. « Acquitas », con sede in Bergamo, costituita per rogito Vizzardi in data 12 gennaio 1963;

3) Circolo cooperativo dei lavoratori, con sede in Villanova di Torre Pallavicina (Bergamo), costituita per rogito Pausera in data 12 maggio 1946, repertorio 6238;

4) ed. G. B. Vighenzi fra segretari comunali (già Aurora fra segretari comunali), con sede in Brescia, costituita per rogito Casalini in data 21 aprile 1956, repertorio 11806;

5) ed. « Azzurra », con sede in Como, costituita per rogito Giannotti in data 21 settembre 1964, repertorio 62653;

6) ed. « Santa Teresa », con sede in Bizzarone (Como), costituita per rogito Giuriani in data 1° febbraio 1964, repertorio 40078;

7) ed. « ACLI - S. Michele », con sede in Cavallasca (Como), costituita per rogito Bellini in data 20 maggio 1963, repertorio 17383;

8) ed. « ACLI - S. Paolo », con sede in Carugo (Como), costituita per rogito Bellini in data 11 luglio 1963, repertorio 17896;

9) ed. « Ambrosiana », con sede in Costamasnaga (Como), costituita per rogito Colnaghi in data 14 gennaio 1964, repertorio 1743;

10) agr. « Consorzio produttori cantine sociali Domaso », con sede in Domaso (Como), costituita per rogito Granzella in data 27 settembre 1959, repertorio 15659;

11) ed. « Elisabetta », con sede in Frassino di Mantova, costituita per rogito Nicolini in data 1° marzo 1963, repertorio 19875;

12) agricola di Cavallara, con sede in Cavallara di Viadana (Mantova), costituita per rogito Aliberti in data 28 marzo 1961, repertorio 17493;

13) ed. « Buona Fortuna », con sede in Milano costituita per rogito Notari in data 4 dicembre 1962, repertorio 386797;

14) di produzione e lavoro « Edoardo Jenner », con sede in Milano, costituita per rogito Raja in data 2 marzo 1964, repertorio 27639;

15) ed. « C.E.A.R.C. - Agenti rappresentanti di commercio », con sede in Milano, costituita per rogito Ruggeri in data 22 settembre 1961, repertorio 34085;

16) ed. « Pompea », con sede in Milano, costituita per rogito Grillo in data 11 gennaio 1964, repertorio 21005;

17) ed. « Edificatrice Acli II », con sede in Arcore (Milano), costituita per rogito Gilardi in data 22 febbraio 1964, repertorio 3501;

18) ed. « Cizanum », con sede in Cesano Boscone (Milano), costituita per rogito Japoce in data 1° febbraio 1964, repertorio 13888;

19) ed. « SS. Giacomo e Filippo », con sede in Cornaredo (Milano), costituita per rogito Gallizia in data 2 febbraio 1964, repertorio 41016/15888;

20) ed. « Focolare », con sede in Legnano (Milano), costituita per rogito Grillo in data 2 dicembre 1963, repertorio 20225;

21) ed. « Triangolo », con sede in Legnano (Milano), costituita per rogito Japoce in data 20 novembre 1964, repertorio 15577;

22) ed. « Edificatrice dei marmisti », con sede in Lodi (Milano), costituita per rogito Pignatti in data 19 gennaio 1963, repertorio 74062;

23) agr. « San Gervaso », con sede in Maleo (Milano), costituita per rogito Contedini in data 29 febbraio 1948, repertorio 217;

24) ed. operaia « Alcide De Gasperi », con sede in Orio Litta (Milano), costituita per rogito Signoris in data 1° dicembre 1962, repertorio 9011;

25) di consumo « Gruppo ACLI di S. Angelo Lodigiano », con sede in S. Angelo Lodigiano (Milano), costituita per rogito Biasini in data 28 aprile 1965, repertorio 14788;

26) mista « Lavoratori imposte consumo sangiulianese », con sede in S. Giuliano Milanese (Milano), costituita per rogito Pedalino in data 17 settembre 1948, repertorio 37256;

27) di consumo « L'Avvenire », con sede in Castelletto di Senago (Milano), costituita per rogito Schiavo in data 2 agosto 1956, repertorio 57503;

28) ed. « Edificatrice Avvenire » con sede in Sesto S. Giovanni (Milano), costituita per rogito Fornoni in data 3 maggio 1963, repertorio 19186;

29) ed. « Rondine », con sede in Monza (Milano), costituita per rogito Rodino in data 21 settembre 1964, repertorio 22465;

30) ed. « Diamante », con sede in Pavia, costituita per rogito Trigilio in data 22 febbraio 1963, repertorio 3850;

31) agr « Cantina sociale di Canneto Pavese », con sede in Canneto Pavese (Pavia), costituita per rogito Botta in data 15 aprile 1960, repertorio 17570;

32) ed. « La Casa », con sede in Voghera (Pavia), costituita per rogito Di Giorgi in data 21 marzo 1962, repertorio 21754;

33) ed. fra Insegnanti dell'Istituto d'arte governativo di Venezia, con sede in Venezia, costituita per rogito Tessari in data 14 maggio 1952, repertorio 21630.

(10194)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso per smarrimento di diploma originale di abilitazione professionale

Il dott. Elio Alfredo D'Amico, nato a Reggio Calabria il 17 novembre 1934, ha dichiarato di avere smarrito il diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Milano in data 19 novembre 1963.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Milano.

(10131)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Monreale, di 2ª categoria, con sede in Monreale, in liquidazione coatta.

Nella riunione del 2 ottobre 1969, tenuta dal comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Monreale, di 2ª categoria, con sede in Monreale (Palermo), in liquidazione coatta, il dott. Umberto Filosto è stato nominato presidente del comitato stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, comma ottavo, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(10107)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

SCUOLA ARCHEOLOGICA ITALIANA DI ATENE

Concorsi per titoli ed esami a borse di studio per l'anno 1970

Vista la legge del 18 maggio 1967, n. 394 (*Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 16 giugno 1967), art. 2-*c*;

Sentito il parere del consiglio di amministrazione;

Il direttore della scuola archeologica italiana di Atene bandisce i seguenti concorsi per titoli ed esami a posti di alunno presso la Scuola stessa per l'anno 1970:

1) un concorso a quattro borse di alunno per l'archeologia e le antichità greche e romane;

2) un concorso a due borse di alunno per l'architettura.

Agli alunni verrà corrisposto per il soggiorno in Grecia di un anno accademico di nove mesi un assegno complessivo di L. 720.000. Ad essi saranno inoltre rimborsate le spese di viaggio da Roma ad Atene e viceversa, ed altresì le spese di viaggio ed esplorazioni in Grecia e in oriente a cui eventualmente parteciperanno.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte in carta da bollo da L. 400, dovranno pervenire alla segreteria della scuola, presso la Direzione generale antichità e belle arti del M. P. I., piazza del Popolo 18, 00187 Roma, non oltre il sessantesimo giorno dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*, corredate dei titoli di merito scientifici, didattici, amministrativi.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dello aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare all'amministrazione della scuola nel termine di quindici giorni dall'invito che sarà loro rivolto, e a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita dal quale risulti che il concorrente alla data del bando di concorso non abbia superato l'età di anni 35;

2) certificato di cittadinanza italiana da cui risulti il pieno godimento dei diritti politici;

3) certificato di sana e robusta costituzione fisica;

4) *a*) diploma di laurea in lettere, o copia autentica di esso, per i candidati alle borse di alunno per l'archeologia;

b) diploma di laurea in architettura conseguita in una università o istituto superiore, o copia autentica di esso, per i candidati alla borsa di alunno per l'architettura;

5) certificato generale penale negativo;

6) certificato di buona condotta morale e civile.

I documenti sopra elencati dovranno essere conformi alla prescrizione di legge sul bollo e legalizzati nei modi e nelle forme prescritte.

I certificati di cui ai numeri 2), 3), 5) e 6) dovranno avere una data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Non è ammessa la presentazione, oltre ai titoli stampati, di più di un dattiloscritto; i manoscritti non saranno presi in considerazione.

Le prove d'esame sono le seguenti:

1) per i concorrenti a posti di alunno per l'archeologia e le antichità greche e romane:

a) una prova scritta consistente in un tema su argomento riguardante la storia dell'arte o le antichità greche e romane;

b) una prova orale comprendente le stesse materie della prova scritta, durante la quale la commissione potrà accertarsi della buona conoscenza del candidato delle lingue e letterature classiche, e di almeno due lingue moderne.

I candidati dovranno indicare nella domanda se intendono sostenere la prova scritta e quella orale prevalentemente sulla storia dell'arte classica o sulle antichità greche e romane;

2) per i concorrenti al posto di alunno per l'architettura:

a) una prova pratica estemporanea consistente nel rilievo e nello studio analitico di un monumento o di una sua parte, corredati da una breve relazione illustrativa;

b) una prova orale sulla storia dell'architettura, prevalentemente di quella classica.

L'onere complessivo previsto per l'attribuzione delle predette borse di studio graverà sul bilancio della scuola archeologica italiana di Atene.

Con particolare avviso verranno indicati i giorni in cui avranno luogo gli esami e la sede di essi.

Roma, addì 20 ottobre 1969

Il direttore: LEVI

(10203)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Proroga del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, per titoli ed esame, a ottocentocinquanta posti di preside nelle scuole medie.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto ministeriale 29 gennaio 1969, registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1969, registro n. 43, foglio n. 274, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 210 del 18 agosto 1969, con il quale è stato indetto il concorso, per titoli ed esame, a ottocentocinquanta posti di preside nella scuola media;

Considerato che il termine per la presentazione delle domande di ammissione al predetto concorso, stabilito dall'art. 3 del bando, viene a scadere il 17 ottobre 1969;

Veduta la nota n. 3628/35 in data 17 ottobre 1969 della Direzione provinciale delle poste e telecomunicazioni - Ufficio principale P.T. - Roma-Ostiense - Segreteria, da cui risulta lo sciopero dei portalettere, iniziato il 16 ottobre 1969, è ancora in atto;

Considerato che per tale circostanza, causa di ritardo degli arrivi e del recapito della corrispondenza, non tutte le domande di partecipazione al concorso di cui sopra possono venire inoltrate al Ministero entro il termine di scadenza (ore 24 del 17 ottobre 1969), quantunque tempestivamente spedite;

Ritenuto, pertanto, che è opportuno prorogare detto termine;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, per titoli ed esame, a ottocentocinquanta posti di preside nelle scuole medie, indetto con decreto ministeriale 29 gennaio 1969 di cui alle premesse, è prorogato fino alle ore 24 di lunedì giorno 17 novembre 1969.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 ottobre 1969

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1969
Registro n. 87 Pubblica istruzione, foglio n. 328

(10431)

Commissione esaminatrice del concorso per titoli, integrato da un colloquio, per la nomina a due posti di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione secondaria di 1° grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento della tecnica professionale alberghiera e turistica negli istituti professionali.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduta la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Veduto il decreto ministeriale 1° dicembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1967, registro n. 22, foglio n. 258, con il quale è stato indetto, tra gli altri, un concorso,

integrato da un colloquio, per la nomina a due posti di ispettore centrale di 2ª classe (ex coeff. 580) per l'istruzione secondaria di 1° grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento della tecnica professionale alberghiera e turistica negli istituti professionali;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso indicato nelle premesse del presente decreto, è costituita come segue:

Merlani prof. Carlo, ordinario di tecnica industriale e commerciale presso la facoltà di economia e commercio nell'Università di Roma, *presidente;*

Saibene prof. Cesare, ordinario di geografia economica presso la facoltà di economia e commercio dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano;

Carone prof. Giuseppe, docente di economia del turismo presso la facoltà di economia e commercio nell'Università di Venezia;

Rossi prof.ssa Alda, ispettore centrale di 1ª classe;

Colangeli dott. Raffaele, direttore di divisione.

Le funzioni di segretario della commissione sono affidate al dott. De Rosa Antonio, direttore di sezione nel Ministero.

La relativa spesa, che, in via presuntiva, è accertata in L. 500.000, graverà sul capitolo 1094 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1969.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 agosto 1969

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1969
Registro n. 80, foglio n. 340

(9933)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per la formazione dell'albo degli esperti in materia di pianificazione territoriale.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 507, recante norme aggiuntive in materia di formazione di piani territoriali di coordinamento ed istitutiva dell'albo degli esperti in materia di pianificazione territoriale;

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1969, con il quale è stato approvato il bando di concorso, relativo alla formazione dell'albo di cui sopra;

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1969, con il quale il termine per la presentazione delle domande per la partecipazione a detto concorso è stato prorogato al 5 agosto 1969;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1969, con il quale è stato modificato l'art. 2 punto 5 del bando di concorso come sopra approvato, ed è stato conseguentemente prorogato al 20 settembre 1969 il termine per la presentazione delle domande;

Considerato che per la larga partecipazione delle categorie interessate appare opportuno consentire la ulteriore presentazione di domande da parte di candidati al concorso di cui sopra;

Decreta:

Le domande di partecipazione al concorso per la formazione dell'albo degli esperti in materia di pianificazione territoriale possono essere presentate sino al 15 novembre 1969.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1969

Il Ministro per i lavori pubblici
NATALI

Il Ministro per la pubblica istruzione
FERRARI AGGRADI

(10374)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di quattro sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di commissariato (ruolo sussistenza).

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1968, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1968, registro n. 22 Difesa, foglio n. 247, con il quale è stato indetto, tra l'altro, un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di quattro sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di commissariato (ruolo sussistenza), riservato agli ufficiali inferiori di complemento in servizio e in congedo;

Visto il decreto ministeriale 18 marzo 1969, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1969, registro n. 12 Difesa, foglio n. 3, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di quattro sottotenenti in servizio permanente effettivo del servizio di commissariato (ruolo sussistenza);

Visti gli atti della commissione giudicatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito formata dalla commissione giudicatrice in seguito al risultato del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di quattro sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di commissariato (ruolo sussistenza), indetto con decreto ministeriale 6 luglio 1968, citato nelle premesse:

1. Sottoten. suss. cpl tratt. Tammuzzo Giuseppe, nato il 18 dicembre 1942 . . . punti 43,13
2. Ten. ftr. cpl. tratt. Favero Giovanni, nato l'8 aprile 1941 . . . . » 42,62
3. Sottoten. ftr. cpl. tratt. Schiavi Andrea, nato il 3 novembre 1943 . . . . . . » 42,44
4. Sottoten. f. cpl. congedo Cesaro Lucio, nato l'11 gennaio 1940 . . . . . . » 41,40
5. Sottoten. ftr. cpl. tratt. Gaeta Geppino, nato il 1° novembre 1940 . . . . . » 40,78
6. Ten. ftr. cpl. tratt. Giardini Fausto, nato l'11 aprile 1937 . . . . » 40,68
7. Sottoten. a. cpl. congedo Guzzardi Francesco, nato il 10 dicembre 1941 . . » 38,25
8. Sottoten. f. cpl tratt. Leoncini Lorenzo, nato il 23 aprile 1943 . . . . . » 38,09

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra, i seguenti candidati sono dichiarati — sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso — vincitori nell'ordine appresso indicato:

1. Sottoten. suss. cpl. tratt. Tammuzzo Giuseppe . . . . punti 43,13
2. Ten. ftr. cpl. tratt Favero Giovanni . . » 42,62
3. Sottoten. ftr. cpl. tratt. Schiavi Andrea . » 42,44
4. Sottoten. f. cpl. congedo Cesaro Lucio . » 41,40

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei al concorso di cui trattasi nell'ordine appresso indicato:

1. Sottoten. ftr. cpl. tratt. Gaeta Geppino . . punti 40,78
2. Ten. ftr. cpl. tratt. Giardini Fausto . . » 40,68
3. Sottoten. a. cpl. congedo Guzzardi Francesco . . . . » 38,25
4. Sottoten. f. clp. tratt. Leoncini Lorenzo . » 38,09

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà quindi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 agosto 1969

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1969
Registro n. 26 Difesa, foglio n. 139

(9990)

Graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di due sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di commissariato (ruolo sussistenza).

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1968, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1968, registro n. 22 Difesa, foglio n. 247, con il quale è stato indetto, tra l'altro, un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di due sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di commissariato (ruolo sussistenza), riservato ai marescialli in servizio permanente ed ai sergenti maggiori in servizio permanente;

Visto il decreto ministeriale 18 marzo 1969, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1969, registro n. 12 Difesa, foglio n. 4, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di due sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di commissariato (ruolo sussistenza);

Visti gli atti della commissione giudicatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito formata dalla commissione giudicatrice in seguito al risultato del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di due sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di commissariato (ruolo sussistenza), indetto con decreto ministeriale 6 luglio 1968, citato nelle premesse:

1) Mar. capo suss. Volpintesta Santo, nato il 9 giugno 1930 . punti 43,93
2) Mar. ord. suss. Esposito Umberto, nato il 25 settembre 1932 . . . . . . » 40,55

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra, i seguenti candidati sono dichiarati — sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso — vincitori nell'ordine appresso indicato:

1) Mar. capo suss. Volpintesta Santo . . . punti 43,93
2) Mar. ord. suss. Esposito Umberto . . . » 40,55

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 agosto 1969

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *settembre* 1969
Registro n. 26 *Difesa, foglio n.* 140

(9989)

Graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di quattro sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio automobilistico.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1968, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1968, registro n. 22 Difesa, foglio n. 247, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di quattro sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio automobilistico, riservato ai marescialli ed ai sergenti maggiori in servizio permanente;

Visto il decreto ministeriale 18 marzo 1969, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1969, registro n. 11 Difesa, foglio n. 398, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di quattro sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio automobilistico;

Visti gli atti della commissione giudicatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito formata dalla commissione giudicatrice in seguito al risultato del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di quattro sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio automobilistico indetto con decreto ministeriale 6 luglio 1968, citato nelle premesse:

1. Mar. ord. s.a. De Cecchis Giuseppe, nato il 27 febbraio 1930 . . . . . . punti 51,25
2. Mar. capo s.a. Squadrone Angelo, nato il 21 febbraio 1929 . . . . . . » 47,90
3. Mar ord. s.a. Servadei Secondo, nato il 4 settembre 1932 . . . . . . » 42,05
4. Mar. capo ftr. Bertolami Giuseppe, nato il 19 luglio 1933 . . . . . . » 39,65
5. Mar ord. ftr. Savian Bruno, nato l'11 luglio 1937 . . . . » 36,70
6. Mar. ord. s.a. Piro Gerardo, nato il 5 ottobre 1932 . . . . » 35,30

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra, i seguenti candidati sono dichiarati — sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso — vincitori nell'ordine appresso indicato:

1. Mar ord. s.a. De Cecchis Giuseppe . . . punti 51,25
2 Mar. capo s.a. Squadrone Angelo . . . » 47,90
3. Mar. ord. s.a. Servadei Secondo . . . » 42,05
4. Mar. capo ftr. Bertolami Giuseppe . . » 39,65

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei al concorso di cui trattasi nell'ordine appresso indicato:

1. Mar. ord. ftr. Savian Bruno . . . . punti 36,70
2. Mar. ord. s.a. Piro Gerardo . . . . » 35,30

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e quindi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 agosto 1969

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *settembre* 1969
Registro n. 26 *Difesa, foglio n.* 141

(9992)

Graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di quattro sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di amministrazione.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1968, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1968, registro n. 22 Difesa, foglio n. 247, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di quattro sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di amministrazione, riservato ai marescialli ed ad sergenti maggiori in servizio permanente;

Visto il decreto ministeriale 18 marzo 1969, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1969, registro n. 12 Difesa, foglio n. 2, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di quattro sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di amministrazione;

Visti gli atti della commissione giudicatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito formata dalla commissione giudicatrice in seguito al risultato del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di quattro sottotenenti

in servizio permanente effettivo nel servizio di amministrazione, indetto con decreto ministeriale 6 luglio 1968, citato nelle premesse:

1. Mar. ord. a. Mallozzi Giovanni Antonio, nato il 5 marzo 1934 . punti 44,745
2. Serg. magg. a. Di Rienzo Mario, nato il 22 luglio 1939 . . . . » 43,665

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra i seguenti candidati sono dichiarati — sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso — vincitori nell'ordine appresso indicato:

1) Mar. ord. a. Mallozzi Giovanni Antonio . punti 44,745
2) Serg. magg. a. Di Rienzo Mario . . » 43,665

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà quindi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 agosto 1969

Il Ministro: Gui

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1969
Registro n. 26 Difesa, foglio n. 27

(9993)

Graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di sei sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio automobilistico.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1968, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1968, registro n. 22 Difesa, foglio n. 247 con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di sei sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio automobilistico, riservato agli ufficiali inferiori di complemento in servizio ed in congedo;

Visto il decreto ministeriale 18 marzo 1969, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1969, registro n. 11 Difesa, foglio n 397 con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di sei sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio automobilistico;

Visti gli atti della commissione giudicatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito formata dalla commissione giudicatrice in seguito al risultato del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di sei sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio automobilistico, indetto con decreto ministeriale 6 luglio 1968, citato nelle premesse:

1. Ten. S.A. cpl. Genovese Francesco, nato il 27 ottobre 1942 . punti 47,25
2. Sottoten. S.A. cpl. Attanasio Raffaello, nato il 2 luglio 1941 . . » 43,75
3. Sottoten. ftr. cpl. Pasquino Sergio, nato il 24 luglio 1946 . » 41,15
4. Ten. S.A. cpl. Macrì Gaetano, nato il 17 febbraio 1943 » 41,10
5. Sottoten. S.A. cpl. Di Beo Alessandro, nato il 9 novembre 1940 . » 41,00
5. Sottoten. S.A. cpl. Di Beo Alessandro, nato ottobre 1937 » 40,55
7. Sottoten. S.A. cpl. Berarducci Massimo, nato il 16 agosto 1944 . » 39,85
8. Ten. S.A. cpl. Fasani Carlo, nato il 9 aprile 1937 . . » 38,75
9. Ten. art. cpl. Abella Antonio, nato il 19 giugno 1937 . » 38,45
10. Sottoten. S.A. cpl. Delitala Gianfranco, nato il 27 febbraio 1941 . . » 38,25
11. Sottoten. S.A. cpl. Ceccoli Romano, nato il 30 ottobre 1939 . » 38,15
12. Sottoten. art. cpl. Mancini Maurizio, nato il 12 settembre 1947 . . . . . . » 36,05

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra, i seguenti candidati sono dichiarati — sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso — vincitori nell'ordine appresso indicato:

1. Ten. S.A. cpl. Genovese Francesco . . . punti 47,25
2. Sottoten. S.A. cpl. Attanasio Raffaello . . » 43,75
3. Sottoten. ftr. cpl. Pasquino Sergio . . . » 41,15
4. Ten. S.A. cpl. Macrì Gaetano . . . . » 41,10
5. Sottoten. S.A. cpl. Di Beo Alessandro . . » 41,00
6. Ten. S.A. cpl. Salustri Roberto . . . » 40,55

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei al concorso di cui trattasi nell'ordine appresso indicato:

1. Sottoten. S.A. cpl. Berarducci Massimo . punti 39,85
2. Ten. S.A. cpl. Fasani Carlo . . . . . » 38,75
3. Ten. art. cpl. Abella Antonio . . . . » 38,45
4. Sottoten. S.A. cpl. Delitala Gianfranco . . » 38,25
5. Sottoten. S.A. cpl. Ceccoli Romano . . . » 38,15
6. Sottoten. art. cpl. Mancini Maurizio . . » 36,05

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà quindi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 agosto 1969

Il Ministro: Gui

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1969
Registro n. 26 Difesa, foglio n. 142

(9991)

Aumento da quindici a ventitre del numero dei posti del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1969, registro n. 18, foglio n. 377, con il quale sono stati indetti due concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento di quindici sottotenenti dei carabinieri in servizio permanente effettivo e, precisamente, dieci da trarsi dagli ufficiali inferiori di complemento in servizio o in congedo dell'Arma stessa e cinque dai marescialli in servizio permanente anch'essi già appartenenti all'Arma dei carabinieri;

Vista la legge 26 maggio 1969, n. 260, concernente modifiche alla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, e alla tabella n. 1 annessa alla legge 24 ottobre 1966, n. 877;

Considerato che per effetto della predetta legge n. 260 si verrà a determinare nel ruolo dei subalterni dell'Arma dei carabinieri una sensibile deficienza organica;

Decreta:

Art. 1.

I posti messi a concorso con il suddetto decreto ministeriale 26 maggio 1969, citato nelle premesse, vengono elevati — per effetto della legge 26 maggio 1969, n. 260 — rispettivamente a quindici per il concorso riservato agli ufficiali inferiori di complemento ed a otto per quello riservato ai marescialli in servizio permanente.

Art. 2.

Resta ferma ogni altra disposizione del bando di concorso di cui trattasi che non risulti modificata per effetto del presente decreto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 ottobre 1969

Il Ministro: Gui

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1969
Registro n. 27, foglio n. 164

(9995)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PISTOIA

Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Pistoia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2277 del 20 giugno 1968, regolarmente pubblicato ai termini di legge, con il quale è stato bandito un concorso pubblico per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario del consorzio d'igiene e profilassi fra la provincia e i comuni di Monsummano Terme, Lamporecchio, Larciano e Pieve a Nievole;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Pistoia, dell'ordine dei medici e chirurghi di questa provincia, del consorzio d'igiene e profilassi interessato;

Visti gli artt. 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico in narrativa, è così composta:

Presidente:

Massa dott. Paolo, direttore di divisione in servizio presso il Ministero della sanità.

Componenti:

Lopes dott. Antonio, ispettore generale medico, titolare dell'ufficio di Firenze;

Teodori prof. dott. Ugo, direttore dell'istituto di patologia medica dell'Università di Firenze;

Mazzetti prof. dott. Giuseppe, direttore dell'istituto di igiene dell'Università di Firenze;

Ippolito dott. Carmelo, ufficiale sanitario di Montecatini Terme;

Potenza dott. Antonio, vice prefetto della prefettura di Pistoia.

Segretario:

Fiadino dott. Antonio, consigliere di 3ª classe in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Taranto.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Pistoia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori di questo ufficio, della prefettura e del comune di Monsummano Terme sede del consorzio d'igiene e profilassi.

Pistoia, addì 14 ottobre 1969

Il medico provinciale: Bocci

(9882)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PARMA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Parma

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 131 del 22 febbraio 1969 integrato dal successivo decreto n. 374 del 26 maggio 1969, con il quale è stato bandito il concorso per il conferimento di tre condotte veterinarie, di cui una consorziale, vacanti al 30 novembre 1968;

Considerato che occorre procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Viste le designazioni formulate dal Ministero della sanità, dalla prefettura, dall'ordine provinciale dei veterinari e dal medico provinciale di Parma;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa, è composta come segue:

Presidente:

Polito dott. Antonio, direttore di divisione, Ministero della sanità.

Componenti:

Voria dott. Francesco, vice prefetto ispettore, prefettura di Parma;

Bortolotti dott. Martino, ispettore generale veterinario;

Artioli prof. Delfo, docente di ruolo presso l'Università di Parma;

Scatozza prof. Franco, docente di ruolo presso l'Università di Parma;

Lanati dott. Brenno, veterinario consorziale di Bedonia (Parma).

Segretario:

Gioia dott. Marino, direttore di sezione, Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto, verrà, inoltre, pubblicato, per otto giorni consecutivi, nell'albo della prefettura e dell'ufficio veterinario provinciale di Parma, nonchè in quello dei comuni interessati.

Parma, addì 9 ottobre 1969

Il veterinario provinciale: Carobene

(9883)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LA SPEZIA

Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ostetrica condotta vacante nella provincia di La Spezia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2356 del 23 maggio 1969, con il quale è stato bandito il concorso pubblico per titoli ed esame per la copertura della condotta ostetrica vacante nel comune di Sarzana;

Ritenuto di dover urgentemente provvedere alla formazione della commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che reca modifiche all'art. 50 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Viste le designazioni fatte rispettivamente dal Ministero della sanità, della prefettura di La Spezia, dell'ordine provinciale dei medici e dal consiglio comunale di Sarzana;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice per il conferimento del posto di ostetrica condotta di Sarzana, vacante in provincia di La Spezia, è costituita come segue:

Presidente:

Riga dott. Glauco, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Viola dott. Vincenzo, medico provinciale capo in servizio presso il Ministero della sanità;

Zacutti prof. Alberto, primario ostetrico ginecologico dell'ospedale civile di La Spezia;

Bernardini prof. Giuseppe, primario ostetrico ginecologico dell'ospedale civile di Sarzana;

Rossellini Fernanda, ostetrica condotta di Santo Stefano Magra;

Telese dott. Agostino, direttore di sezione in servizio presso la prefettura di La Spezia.

Segretario:

Biagini dott. Alfredo, consigliere di prima classe in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di La Spezia.

La commissione inizierà i propri lavori, presso questo ufficio, non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia, e per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio di questo ufficio.

La Spezia, addì 8 ottobre 1969

Il medico provinciale: SALVADORI

(9937)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1382 prot. n. 2334 in data 3 marzo 1969, con il quale venne bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto, vacanti nella provincia di Bologna alla data del 30 novembre 1967, integrato con decreto n. 2397 prot. n. 4392 in data 12 giugno 1969;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso emarginato;

Viste le designazioni effettuate dal Ministero della sanità con nota n. 300.VIII.II.13.C/1833 in data 4 agosto 1969, della prefettura di Bologna con nota 2905/13.9. Gab. in data 18 luglio 1969 e dell'ordine dei medici chirurghi di Bologna con nota n. 1350 in data 16 luglio 1969;

Vista la terna proposta dall'ordine dei medici chirurghi di Bologna di cui alla nota di quest'ultima n. 1351 in data 16 luglio 1969;

Viste le segnalazioni fatte dai comuni interessati — ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 220 — di cui alle deliberazioni n. 45 in data 2 ottobre 1969, n. 148, in data 13 ottobre 1969, n. 145 in data 20 settembre 1969, rispettivamente dei comuni di Casalfiumanese, Castel d'Argile e Grizzana;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto, vacanti nella provincia di Bologna alla data del 30 novembre 1967, è così costituita:

Presidente:

Moro dott. Pietro, direttore generale Ministero della sanità;

Membri:

Ciompi dott. Ciro, vice prefetto ispettore Ministero dell'interno;

Musi dott. Pietro Soccorso, ispettore generale medico, Ministero della sanità;

Cacciari prof. Carlo, libero docente in clinica medica generale e terapia medica nonchè in patologia speciale medica e metodologia clinica, primario medico ospedale maggiore, sezione Bellaria;

Forni prof. Giovanni, libero docente in patologia chirurgica nonchè in clinica chirurgica, primario chirurgo ospedale maggiore;

Filzi dott. Aldo, medico condotto del comune di Crespellano.

Le funzioni di segretario saranno espletate dal dott. Pasqualino Messale, funzionario amministrativo dei ruoli direttivi del Ministero della sanità.

La commissione inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà la sua sede in Bologna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della prefettura e per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Bologna, all'albo pretorio della prefettura e all'albo pretorio dei comuni interessati.

Bologna, addì 20 ottobre 1969

Il medico provinciale: MARENZI

(10376)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI LUCCA

Sostituzione di un membro della commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante in provincia di Lucca.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 2237 in data 16 settembre 1968 di costituzione della commissione giudicatrice per il concorso al posto vacante di veterinario condotto del consorzio veterinario di Piazza al Serchio, Minucciano, Sillano, Giuncugnano;

Visto che il dott. Annunziato Donati è impossibilitato a partecipare ai lavori della predetta commissione;

Vista la designazione pervenuta dal comune di Piazza al Serchio;

Visto che la designazione è stata fatta secondo quanto stabilito dalla legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Roberto Andreotti, veterinario comunale residente a Barga è nominato componente della commissione di cui in narrativa in sostituzione del dott. Annunziato Donati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Lucca nonchè, per quindici giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del veterinario provinciale di Lucca e dei comuni interessati.

Lucca, addì 10 ottobre 1969

Il veterinario provinciale: TADDEI

(9938)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.